Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2538

18.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2538 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2026

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l'inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione ([2]) («regolamento iniziale») la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam.

(2) Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione dei dazi antidumping definitivi si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(3) Nel settembre 2026 Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd., un produttore esportatore giapponese incluso nel campione i cui prodotti sono stati assoggettati al dazio antidumping individuale del 6,9 %, ha contattato la Commissione, richiamando la sua attenzione sul fatto che nel regolamento iniziale il nome della sua società era riportato in modo errato, ossia Tokyo Steel Co. Ltd. Una nuova analisi dei documenti già presentati dalla società durante l'inchiesta iniziale, tra cui l'atto costitutivo, ha confermato che il nome della parte era riportato in modo errato nel regolamento iniziale.

(4) Alla luce di quanto precede, si ritiene necessario modificare il regolamento iniziale a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, affinché riporti il nome corretto del produttore esportatore in questione, ossia Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l'inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell'India (GU L, 2025/1919, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1919/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 è così modificato:

«Giappone	Tokyo Steel Co. Ltd.	6,9 %	89MA»

è sostituito da:

«Giappone	Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.	6,9 %	89MA».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN